

SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA E SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE A CONFRONTO

Nell'articolo vengono messe in luce le differenze radicali tra il procedimento disciplinato dal DPR 447/1998, per la realizzazione delle strutture e destinate alle attività di impresa, e il procedimento edilizio, disciplinato dal DPR 380/2001.

Dal confronto tra i due Sportelli ogni Comune dovrà ricavare le decisioni organizzative ispirate a criteri di semplificazione ed efficienza.

di Claudio Facchini, dirigente del settore sviluppo economico del Comune di Faenza

ARTICOLO PUBBLICATO NELLA RIVISTA AZIENDITALIA N. 5/2002 (IPSOA)

PREMESSA

Con il DPR 380 del 2001 è stato approvato il Testo unico dell'edilizia nel cui seno nasce lo Sportello unico per l'edilizia (SUE) ¹.

Il gemello dello Sportello unico per le attività produttive (SUAP).

Quale rapporto tra i due? Uno ingloba l'altro? Devono essere integrati? Devono essere separati? Devono coordinarsi? Queste domande non trovano risposte esplicite nella normativa, pertanto i Comuni dovranno ricercarle sul piano organizzativo e funzionale. Non mi accingo qui a proporre una modellizzazione ideale delle relazioni tra SUE e SUAP. Infatti le soluzioni concrete sono condizionate dalla dimensione degli enti, dalla loro storia organizzativa, dai ruoli che si affermano a livello tecnico e a livello politico, e così via. I modelli organizzativi che si possono disegnare sulla carta dovranno fare i conti con questi aspetti.

Di seguito cercherò di mettere a confronto i caratteri organizzativi e procedurali dei due sportelli, che emergono dalla lettura delle normative. Proporrò così qualche riflessione

¹ L'entrata in vigore del Testo unico dell'edilizia è stata rinviata al 30.6.2002. Ciò al fine di risolvere i problemi di compatibilità con la legge Lunardi (legge 443/2001). Quest'ultima, infatti, ha introdotto una disciplina aggiuntiva (e sovrapposta) rispetto al DPR 380/2001, in materia edilizia. Nella sostanza ha introdotto il regime della cosiddetta "super-Dia" (già resistente in Lombardia e Toscana) in ambito nazionale. Inoltre il Parlamento ha delegato il Governo a rivedere il DPR 380/2001 per adeguarlo alla legge Lunardi, con un decreto legislativo, entro il 31.12.2002.

Tuttavia sarà necessario che ciò avvenga entro il 30.6.2002, per evitare assurde "acrobazie" interpretative. Non bisogna poi dimenticare che il TU dell'edilizia (ma anche la disciplina in merito della legge Lunardi), presenta un problema generale di compatibilità con la legge costituzionale n. 3/2001.

Secondo il nuovo testo dell'art. 117 della Costituzione, in materia edilizia, lo Stato ha solo il compito di porre i principi fondamentali.

Di contro sia il DPR 380/2001, sia la legge 443/2001, contengono elementi di dettaglio che vanno oltre i confini indicati dalla legge costituzionale n. 3/2001.

(altre e diverse possono essere sviluppate) che aiuti ad adottare soluzioni organizzative che siano:

- a) semplici e funzionali per la gestione dei procedimenti;
- b) semplificatrici per i clienti/utenti;
- c) coerenti con le due normative.

Le soluzioni organizzative e funzionali dovranno ispirarsi ai seguenti principi generali:

1. efficienza organizzativa, senza duplicazione di strutture o aggravio di costi per la pubblica amministrazione e per i clienti/utenti;
2. efficacia del servizio, assicurando che una unica struttura organizzativa sia responsabile del procedimento.

DIFFERENZE FRA SUE E SUAP

Le principali differenze fra SUE e SUAP sono descritte e confrontate nella tavola 1.

Di seguito riprendiamo le tematiche per alcuni approfondimenti. L'obiettivo del confronto è mostrare le sostanziali differenze del procedimento disciplinato dal DPR 447/1998, per la realizzazione e la trasformazione delle strutture destinate ad ospitare le attività delle imprese, dal procedimento disciplinato dal DPR 380/2001, che, in via complementare, va applicato alla realizzazione e alla trasformazione degli edifici adibiti ad attività non di impresa.

Infatti il DPR 380/2001, al comma 3 dell'art. 1 (che disciplina l'ambito di applicazione della normativa e, quindi, dello Sportello unico per l'edilizia), stabilisce che:

“Sono fatte salve altresì le disposizioni di cui agli art. 24 e 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ed alle relative norme di attuazione, in materia di realizzazione, ampliamento, ristrutturazione e riconversione di impianti produttivi”.

L'art. 24 del D.Lgs 112/1998 prevede l'istituzione dello Sportello unico per le attività produttive (SUAP) e l'art. 25 disciplina il *“procedimento amministrativo in materia di autorizzazione all'insediamento di attività produttive”* e stabilisce che esso è *“unico”*.

Il DPR 447/1998, approvato in attuazione dell'art. 25 del D.Lgs 112/1998, all'art. 1 (*“Ambito di applicazione”*), stabilisce che lo SUAP opera nel campo della *“localizzazione degli impianti produttivi di beni e servizi (ovvero: delle strutture e sedi destinate all'attività di impresa), la loro realizzazione, ristrutturazione, ampliamento, cessazione, riattivazione e*

Va comunque precisato che la fondamentale innovazione organizzativa data dall'introduzione dello Sportello unico per l'edilizia non presenta controindicazioni, perlomeno dal punto di vista funzionale, rispetto a queste problematiche.

riconversione dell'attività produttiva, nonché l'esecuzione delle opere interne ai fabbricati adibiti ad uso di impresa".

Peraltro (art. 25, c. 1 del D.Lgs 112/1998) l'istruttoria che deve svolgere lo SUAP *"ha per oggetto in particolare i profili urbanistici, sanitari, della tutela ambientale e della sicurezza"*.

Anche il procedimento gestito dallo SUE dovrà essere unico (benché questo principio non sia richiamato esplicitamente nel DPR 380/2001), per cui si pone immediatamente il problema di come assicurare, in ogni caso, l'unicità del procedimento in relazione all'istanza del cittadino imprenditore, con evidenti riflessi organizzativi. A quale sportello si dovrà rivolgere il cittadino imprenditore? Oppure dovrà rivolgersi a due sportelli diversi, vanificando la prerogativa dell'unicità del procedimento e il suo diritto ad avere un unico interlocutore?

Il legislatore non si è espresso in ordine alle relazioni che dovrebbero esistere tra SUAP e SUE, né dal punto di vista procedimentale né dal punto di vista organizzativo.

Se ciò, da una parte, può creare in imbarazzo ai Comuni, dall'altra parte può essere un bene perché lascia aperte molteplici soluzioni organizzative e funzionali, in grado di rispondere alle situazioni concrete, dando spazio alla capacità innovativa che i Comuni stessi hanno dimostrato di possedere nella costituzione degli SUAP.

FORME DI GESTIONE DELLO SPORTELLLO

Le forme di gestione dello SUAP sono più numerose e articolate delle forme di gestione previste per lo SUE (vedi alla tav. 2 le possibili "combinazioni" fra i due). Per quest'ultimo si prevede la forma singola o una delle forme associate previste dal capo V del Titolo II del D.Lgs 267/2000 (art. 5, c. 1 del DPR 380/2001).

Mentre per lo SUAP la gestione può avvenire anche tramite (art. 24 del D.Lgs 112/1998 e art. 3 c. 1 del DPR 447/1998, come modificato dal DPR 440/2000):

- convenzione con le Camere di commercio;
- affidamento al soggetto pubblico responsabile del Patto territoriale o del Contratto d'area.

La motivazione di questa previsione più ampia per lo SUAP potrebbe risiedere nella necessità di ricercare economie di scala per una funzione che appare più specialistica ovvero nella opportunità di far coincidere l'area di operatività dello SUAP, per quanto riguarda la gestione del procedimento amministrativo autorizzatorio, con un'area omogenea per la implementazione di politiche di promozione e sviluppo economico.

TIPOLOGIE DI PROCEDIMENTI

Le tipologie dei procedimenti disciplinate dal DPR 380/2001 sono guidate dal tipo di atto finale: permesso di costruire, denuncia di inizio attività, agibilità (più collaudo statico e collaudo degli impianti, da gestire come atti endoprocedimentali rispetto all'agibilità).

Il DPR 447/1998, nel caso delle imprese, articola le tipologie dei procedimenti con riferimento alle modalità istruttorie degli stessi e non con riferimento al tipo di atto finale: il procedimento mediante conferenza di servizi, il cosiddetto procedimento mediante autocertificazione, il collaudo "generale" (per iniziare l'attività prima e in attesa dell'agibilità) e il procedimento che comporta la variazione di strumenti urbanistici (per consentire, a determinate condizioni, la realizzazione dell'insediamento produttivo).

TERMINI DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

I termini di conclusione dei procedimenti non sono confrontabili, in quanto diverse sono le tipologie di procedimenti nel caso dello SUE rispetto allo SUAP.

Al riguardo mi sembra utile sottolineare la necessità di far prevalere i tempi più brevi (ovviamente, sempre fatte salve le interruzioni o sospensioni del procedimento). Si presentano i seguenti casi:

a) *caso del procedimento SUAP autocertificato e procedimento SUE con permesso di costruire.*

Il DPR 447/1998, all'art. 6, c. 8 stabilisce che *"il procedimento, ivi compreso il rilascio della concessione edilizia è concluso entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda"* (quarantacinque nel caso di impianti semplici, così come stabiliti dalla Regione). Pertanto il permesso di costruire (che dovrebbe essere rilasciato entro 75 giorni), in questo caso, dovrà essere accelerato e non valgono i tempi più lunghi previsti per i comuni con più di 100.000 abitanti (emissione dell'atto entro 135 giorni);

b) *caso del procedimento SUAP autocertificato e procedimento SUE con denuncia di inizio attività.* Dovranno prevalere i termini del procedimento edilizio: 30 giorni come previsti dal DPR 380/2001 o 20 se quest'ultimo sarà così adeguato alla legge Lunardi;

c) *caso del procedimento SUAP con conferenza di servizi e procedimento SUE con permesso di costruire o denuncia di inizio attività.*

Vorrei poter affermare che prevalgono i termini del procedimento edilizio; gli uffici e gli enti dovrebbero organizzarsi per rispettarli. Tuttavia, i percorsi sono disomogenei.

Di fronte a interventi “semplici”, di fatto i tempi del procedimento edilizio potranno essere il punto di riferimento dello SUAP per acquisire gli altri atti endoprocedimentali.

Di fronte a interventi “complessi”, che vedono l’intervento dei controinteressati nel procedimento stesso, saranno i tempi del DPR 447/1998 a segnare il termine invalicabile di riferimento per il rilascio dell’atto unico.

La responsabilità e la professionalità degli operatori sono le leve per assicurare il percorso più legittimo ed efficace.

ATTO AUTORIZZATORIO FINALE E RAPPORTI CON GLI ENTI RESPONSABILI DEI PROCEDIMENTI

Per la realizzazione della struttura edilizia (o interventi di trasformazione della stessa) lo SUE rilascia il permesso di costruire o gestisce il procedimento di denuncia di inizio attività (Dia). I procedimenti collegati alla realizzazione dell’intervento di competenza di altre pubbliche amministrazioni (PPAA) rimangono la loro autonomia e così è per gli atti finali rilasciati.

Nel caso delle imprese, invece, il procedimento disciplinato dal DPR 447/1998 è unico; si conclude con un atto autorizzatorio finale (quando non si procede con l’autocertificazione) rispetto al quale tutte le altre PPAA coinvolte gestiscono endoprocedimenti che si concludono con pareri tecnici o atti istruttori. Questi pareri tecnici e atti istruttori non hanno alcuna autonoma rilevanza autorizzatoria, ma producono effetti solo all’interno del procedimento unico. Di fatto, l’attivazione del procedimento unico di cui al DPR 447/1998, gestito dallo SUAP, incide sulla natura giuridica degli atti endoprocedimentali.

Inoltre lo SUE notifica all’interessato il provvedimento finale e ne dà notizia al pubblico attraverso l’albo pretorio. In mancanza di adozione del provvedimento finale nei tempi stabiliti dal DPR 380/2001 si forma il silenzio - rifiuto.

Nel caso dello SUAP, invece, il procedimento può anche concludersi con silenzio – assenso quando si proceda con autocertificazione (sempre dopo il rilascio del permesso di costruire, se richiesto).

Peraltro, nel caso di procedimento semplificato e pronuncia negativa, l’interessato può chiedere allo SUAP di convocare una conferenza di servizi con le PPAA coinvolte, per conoscere le condizioni per il superamento della pronuncia negativa. Questa facoltà non è prevista nel caso dello SUE.

Va qui ricordato che il richiedente nel procedimento edilizio può essere un soggetto diverso dal richiedente nel procedimento ex DPR 447/1998: infatti nel primo caso è il

proprietario dell'immobile e nel secondo caso è l'imprenditore. Non sempre queste due figure coincidono.

CONFERENZA DI SERVIZI

La conferenza di servizi, nel caso dello SUE, è convocata immediatamente per acquisire tramite essa gli atti di assenso di altre PPAA, necessari per la realizzazione dell'intervento (art. 20, c. 6 e art. 23, c. 4 del DPR 380/2001).

Nel caso dello SUAP (procedimento semplificato) invece, essa è convocata se le PPAA non hanno trasmesso i pareri richiesti entro 90 giorni. Tuttavia, al riguardo, si pone il problema della prevalenza della disciplina dettata dalla legge 340/2000, in quanto successiva al DPR 447/1998, dal momento che nella prima si prevede (art. 9) che la conferenza di servizi è indetta nel caso in cui non abbia ottenuto i pareri o altri tipi di assensi entro 15 giorni dall'inizio del procedimento. Siccome la prima potrebbe consentire tempi inferiori di conclusione dell'intero procedimento, essa andrebbe privilegiata. Nella gestione concreta (al di là della eventuale prevalenza della disciplina di cui al DPR 447/1998, in quanto specialistica, sulla legge 340/2000) va però tenuto conto del fatto che gli interventi più semplici potrebbero concludersi più agevolmente e più celermente senza mettere in moto la complessa macchina della conferenza di servizi, richiedendo i pareri direttamente alle PPAA. Pertanto ritengo stia nella discrezionalità del responsabile del procedimento scegliere di volta in volta la modalità più efficiente e più favorevole al cliente/utente.

PUBBLICITÀ DELLA DOMANDA, ACCESSO AGLI ATTI E PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO

La normativa dello SUE prevede che sia consentito "*a chi vi abbia interesse*" l'accesso gratuito all'archivio informativo contenente (art. 5, c. 2, lett. b del DPR 380/2001):

- le informazioni sugli adempimenti necessari per lo svolgimento delle procedure previste dal TU dell'edilizia;
- l'elenco delle domande presentate;
- stato dell'iter procedurale di ciascuna domanda;
- altre informazioni utili.

Non sono previste altre forme di pubblicità delle domande presentate, né di partecipazione al procedimento da parte di terzi interessati attraverso specifiche modalità.

Inoltre (art. 5, c. 2, lett. c del DPR 380/2001) lo SUE deve assicurare l'accesso ai documenti amministrativi " *in favore di chiunque vi abbia interesse ai sensi dell'articolo 22 e seguenti*" della legge 241/1990 e del regolamento comunale sull'accesso. Come è evidente, tale disposizione non aggiunge nulla in termini di "diritto di accesso" a quanto già stabilito dalla richiamata legge 241/1990.

Al riguardo va precisato che, ai sensi della legge 241/1990, i soggetti che hanno diritto all'accesso devono avere un interesse giuridicamente rilevante.

Nell'ambito del procedimento unico disciplinato dal DPR 447/1998, si dovrà procedere ad ulteriori azioni di pubblicizzazione e di valutazione degli argomenti presentati dai controinteressati, nell'adozione del provvedimento finale. In particolare, lo SUAP dovrà assicurare la pubblicità dell'avvio del procedimento, attraverso

- a) l'inserimento della domanda nell'archivio informatico, accessibile a tutti gli interessati;
- b) la comunicazione agli altri Comuni interessati;
- c) l'attivazione di altre specifiche forme di pubblicità.

Entro venti giorni, nel caso del procedimento con autocertificazione (art. 6, DPR 447/1998) e nel caso del procedimento semplificato (art. 4, DPR 447/1998), i soggetti portatori di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi, e i soggetti portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati ai quali possa deviare un pregiudizio dalla realizzazione dell'impianto possono:

- trasmettere memorie e osservazioni, o
- chiedere di essere uditi in contraddittorio, o
- chiedere di indire una riunione con i rappresentanti dell'impresa.

La riunione sospende i termini per un massimo di venti giorni. Lo SUAP si pronuncia motivamente su quanto rappresentato dai soggetti richiamati e tale pronuncia costituirà parte dell'istruttoria di merito. Queste esplicite garanzie di partecipazione al procedimento gestito dallo SUAP non sono presenti nel procedimento gestito dallo SUE. La cosa ha un rilievo sostanziale, in quanto il mancato rispetto di queste modalità e garanzie di partecipazione e contraddittorio incidono negativamente sulla legittimità del procedimento e, quindi, sulla legittimità del provvedimento finale.

Gli stessi soggetti potranno partecipare alle conferenze di servizio indette nel corso del procedimento dallo SUAP, così non è per le conferenze attivate dallo SUE.

Tale previsione di partecipazione di terzi controinteressati alle conferenze di servizio si presenta come una anomalia nell'utilizzo di uno strumento finalizzato alla concertazione o decisione congiunta delle PPAA coinvolte nel procedimento ma, comunque, testimonia

della volontà del legislatore di far confluire nell'istruttoria del procedimento per l'insediamento delle imprese l'esame e la valutazione degli interessi contrapposti, cosa del tutto assente nel caso del procedimento gestito dallo SUE.

INTERRUZIONE DEL PROCEDIMENTO

La disciplina dell'interruzione (e della sospensione) del procedimento tra SUE e SUAP è diversa. Per un confronto più analitico si rinvia alla tavola 1, punto 11.

Qui voglio sottolineare la necessità di evitare sovrapposizioni e soprattutto la necessità che l'interruzione del procedimento per richiedere integrazioni documentali e modifiche progettuali sia unica. Cioè, va perseguita l'opportunità che lo Sportello unico raccolga al riguardo tutte le richieste di tutte le PPAA coinvolte e formuli una "unica" richiesta e una "unica" interruzione del procedimento "unico".

Se ciò appare fattibile (e doveroso) nel caso dello SUAP, lo stesso è molto meno evidente nel caso dello SUE, anche solo a causa dei termini ristretti entro cui la norma consente la possibilità di interrompere la decorrenza dei termini del procedimento (15 giorni dalla presentazione della domanda).

AGIBILITÀ E COLLAUDO

Nel DPR 380/2001 è previsto un procedimento di agibilità di tutte le strutture edilizie che consente l'uso dell'immobile e viene concluso con un atto del Comune, tenuto conto di pareri, collaudi e certificazioni rilasciati da altri soggetti (pubbliche amministrazioni, professionisti abilitati, ditte installatrici degli impianti).

Tale procedimento potrebbe rivelarsi di fatto lungo e complesso, soprattutto nel caso di grandi e articolati impianti produttivi di beni e servizi.

Pertanto, il DPR 447/1998 ha previsto che, nel caso delle imprese, attraverso lo SUAP, l'agibilità "sostanziale" e la messa in funzione degli impianti possa essere dichiarata/certificata da un collaudatore nominato dall'imprenditore, il quale dovrà effettuare tutte le verifiche necessarie e/o procedere direttamente all'effettuazione diretta di collaudi specifici (quale ad esempio quello relativo alle strutture in cemento armato). Le richiamate verifiche riguardano tutte *"le misure e gli apparati volti a salvaguardare la sanità, la sicurezza e la tutela ambientale, nonché la loro conformità alle norme sulla tutela dei lavoratori nei luoghi di lavoro"*.

Questa fase, peraltro, non riguarda il procedimento unico per la realizzazione e la trasformazione degli impianti produttivi, che abbiamo trattato fin qui. Essa riguarda le

condizioni per l'usabilità della struttura. Perciò sarà facile concludere che l'imprenditore si avvarrà dello SUE per ottenere l'agibilità della struttura e dello SUAP, con l'attivazione della procedura di collaudo ex art. 9 del DPR 447/1998, nel caso abbia necessità di mettere in funzione gli impianti prima dell'ottenimento del certificato di agibilità.

QUALE ORGANIZZAZIONE?

Come si vede dalla tavola 1, le differenze tra i due procedimenti sono molto ampie e soprattutto sono difficilmente paragonabili.

Al punto che il legislatore dello SUE sembra aver parlato un linguaggio diverso da quello dello SUAP. Quasi tutte le fasi dei due procedimenti sono incommensurabili, ma, soprattutto, non è possibile dal punto di vista procedimentale, prevedere attività comuni. Ciò ha un indubbio riflesso sugli aspetti organizzativi.

Nel caso di interventi relativi ad impianti produttivi di beni e servizi che comportino anche opere edilizie, quale procedimento dovrà essere attivato? Chi terrà i rapporti con gli enti esterni?

Forse la soluzione più semplice è anche quella necessaria, per motivi di legittimità ed efficacia:

- a) la realizzazione (e la trasformazione) di strutture edilizie ed impianti produttivi finalizzati all'attività d'impresa dovrà seguire il procedimento unico di cui al DPR 447/1998, rivolgendosi allo SUAP, che gestirà, come endoprocedimento anche quello edilizio;
- b) la realizzazione (e la trasformazione) di strutture edilizie non adibite all'attività di impresa (principalmente quelle residenziali) dovrà seguire il procedimento di cui al DPR 380/2001, rivolgendosi allo SUE.

Le scelte organizzative dei Comuni, singoli o associati, potranno essere le più diverse, (vedi tav. 2), dallo SUAP associato alle SUE gestito in forma singola, dallo SUAP affidato al soggetto gestore del Patto territoriale allo SUE affidato alla Comunità montana alla quale siano associati solo una parte dei Comuni appartenenti al Patto territoriale, e così via.

Potrà essere scelto di far coincidere SUAP e SUE nella medesima struttura organizzativa, ma in ogni caso i procedimenti da attivare dovranno essere diversi, come detto, nel caso di imprese e nel caso degli altri interventi edilizi.

Tavola 1

Confronto fra competenze/funzioni dello Sportello unico per l'edilizia (SUE) e Sportello unico per le attività produttive (SUAP)

COMPETENZE/FUNZIONI	SUE (DPR 380/2001)	SUAP (DPR 447/1998 e D.Lgs 112/1998)
1. Competenza generale	<p>“Cura tutti i rapporti fra il privato, l'amministrazione e, ove occorra, le altre amministrazioni tenute a pronunciarsi in ordine all'intervento edilizio oggetto della richiesta di permesso o di denuncia di inizio attività” (art. 5, c. 1)</p>	<p>Gestione dell'intero procedimento concernente “la realizzazione, l'ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la localizzazione e la rilocalizzazione di impianti produttivi, ivi incluso il rilascio delle concessioni o autorizzazioni edilizie” (art. 23, c. 1, D.Lgs 112/1998)</p>
2. Forme di gestione	<p>a) Forma singola b) Convenzione fra enti locali c) Consorzio fra enti locali d) Affidamento all'Unione di Comuni e) Associazione fra Comuni (di ambito ottimale) (art. 5, c. 1, DPR 380/2001)</p>	<p>a) Forma singola b) Convenzione fra enti locali c) Consorzio fra enti locali d) Affidamento all'Unione di Comuni e) Associazione fra Comuni (di ambito ottimale) f) In convenzione con le Camere di commercio g) Affidamento al soggetto pubblico responsabile del Patto territoriale o del Contratto d'Area (art. 24, c.1, D.Lgs 112/1998; art. 3, c. 1, DPR 447/1998)</p>
3. Tipologia di procedimenti	<p>a) Procedimento per il rilascio del permesso di costruire (artt. 20 e 21, DPR 380/2001) b) Denuncia di inizio attività (artt. 22 e 23, DPR 380/2001) c) Procedimento di rilascio del certificato di agibilità (artt. 24 e 25, DPR 380/2001) d) Collaudo statico (art. 67, DPR 380/2001) e) Collaudo degli impianti (artt. 111, 117 e 118, DPR 380/2001)</p>	<p>a) Procedimento mediante conferenza di servizi (art. 4, DPR 447/1998) b) Progetto comportante la variazione di strumenti urbanistici (art. 5, DPR 447/1998) c) Procedimento mediante autocertificazione (artt. 6 e 7, DPR 447/1998) d) Procedura di collaudo (art. 9, DPR 447/1998)</p>
4. Termini di conclusione del procedimento	<p>a) 75 giorni nel caso di permesso di costruire per i Comuni fino a 100.000 abitanti; 135 giorni per i Comuni con più di 100.000 abitanti (art. 20, cc. 3, 7 e 8, DPR 380/2001; b) 30 giorni nel caso di Dia (art. 23, c. 1, DPR 380/2001) c) 30 giorni nel caso del certificato di agibilità (art. 25, c. 3, DPR 380/2001)</p>	<p>a) Procedimento con conferenza di servizi: 5 mesi b) Procedimento con valutazione di impatto ambientale: 9 mesi c) Procedimento per centrali termoelettriche e turbogas sottoposti al procedimenti di cui all'allegato IV del DPCM 27.12.1988: 12 mesi (art. 4, c. 7, DPR 447/1998) d) Procedimento con autocertificazione: 60 giorni (art. 6, c. 8, DPR 447/1998) e) Procedimento con autocertificazione per impianti a</p>

COMPETENZE/FUNZIONI	SUE (DPR 380/2001)	SUAP (DPR 447/1998 e D.Lgs 112/1998)
		<p>struttura semplice: 45 giorni (art. 6, c. 6, DPR 447/1998) N.B. Nei casi di cui alle lett. d) ed e), ove non sia necessaria la concessione edilizia (oggi: permesso di costruire), il procedimento si conclude con silenzio-assenso; ove sia necessaria la concessione edilizia, il procedimento si conclude con il diniego o con il rilascio della concessione edilizia negli stessi termini</p>
<p>5. Atto autorizzatorio finale</p>	<p>Lo SUE cura gli incumbenti necessari per l'acquisizione, anche mediante conferenza di servizi, dei pareri e delle autorizzazioni di competenza di altre PPAA che sono necessarie ai fini "della realizzazione dell'intervento edilizio" (non del "rilascio" del permesso di costruire). I procedimenti collegati alla "realizzazione dell'intervento" di competenza di altre PPAA rimangono la loro autonomia e così gli atti finali rilasciati. L'utente potrebbe anche acquisirli direttamente. Il provvedimento finale è notificato all'interessato. Dell'avvenuto rilascio è data notizia tramite l'albo pretorio (art. 5, cc. 3 e 4, art. 20, c.7, DPR 380/2001)</p>	<p>Lo SUAP gestisce un procedimento unico: "Il provvedimento conclusivo del procedimento è, ad ogni effetto, titolo unico per la realizzazione degli interventi". Gli atti di competenza delle altre PPAA hanno esclusivamente natura di "atti istruttori o pareri tecnici" (anche quelli che prima del D.Lgs 112/1998 avevano una natura autorizzatoria); costituiscono atti endoprocedimentali producono effetti solo all'interno del procedimento unico, che ne richiama i contenuti e le prescrizioni. Le PPAA non possono rilasciare atti all'utente e devono trasmettere allo SUAP, entro cinque giorni, eventuali domande ad esse presentate. Nulla si dice in merito alle modalità di consegna dell'atto finale positivo. Solo se negativo è prescritta la trasmissione entro tre giorni (art. 4, cc. 1, 2 e 2bis, DPR 447/1998)</p>
<p>6. Richiedente (soggetto titolato a presentare la domanda)</p>	<p>Proprietario dell'immobile o chi ne ha titolo (art. 11, c. 1, DPR 380/2001)</p>	<p>L'imprenditore (titolare o legale rappresentante dell'impresa) (art. 6, c. 1, DPR 447/1998)</p>
<p>7. Rapporti con gli enti responsabili dei procedimenti</p>	<p>Lo SUE acquisisce gli atti di assenso, i pareri e le autorizzazioni di competenze di altri enti, responsabili dei procedimenti collegati, di norma convocando una conferenza di servizi. Gli interessati possono provvedere direttamente all'acquisizione degli atti di assenso, pareri e autorizzazioni e allegarli alla richiesta di permesso di costruire o alla Dia. I procedimenti collegati all'intervento edilizio mantengono la loro autonomia e gli atti conclusivi la forma prevista dalla legislazione specifica (art. 5, cc. 3 e 4; art. 20, c. 6; art. 23, c. 4; DPR 380/2001)</p>	<p>Lo SUAP acquisisce gli atti istruttori e i pareri, richiedendoli "alle amministrazioni di settore o a quelle di cui intende avvalersi". La conferenza di servizi viene convocata, di norma, solo se gli enti interpellati non rispondono nei termini. Gli interessati non possono acquisire direttamente dagli enti gli atti istruttori e i pareri. Questi sono atti endoprocedimentali, esclusivamente finalizzati al rilascio dell'atto autorizzatorio finale; anche le autorizzazioni previgenti al DPR 447/1998 e collegate agli impianti produttivi di beni e servizi sono degradati a pareri e atti istruttori (art. 4, cc. 1, 2 bis e 3; art. 6, c. 1, DPR 447/1998; art. 6, legge 340/2000)</p>

COMPETENZE/FUNZIONI	SUE (DPR 380/2001)	SUAP (DPR 447/1998 e D.Lgs 112/1998)
8. Convocazione della conferenza di servizi (CS)	<p>La CS viene convocata:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) per acquisire gli atti di assenso necessari alla realizzazione dell'intervento b) nel caso di Dia, quando sia necessario il rispetto di un vincolo tutelato da una PPAA esterna e il parere favorevole non sia allegato alla denuncia <p><i>(art. 23, c, 4, DPR 380/2001)</i></p>	<p>La CS viene convocata:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) se le PPAA non trasmettono i pareri richiesti dallo SUAP entro i termini b) nel caso in cui sia necessario avviare un procedimento comportante la variazione degli strumenti urbanistici ai sensi dell'art. 5 del DPR 447/1998 c) su iniziativa del richiedente, nel caso di conclusione negativa del procedimento, per concordare le condizioni per ottenere il superamento della pronuncia negativa <p><i>(art. 4, c. 2, DPR 447/1998)</i></p>
9. Partecipazione al procedimento dell'utente	<ul style="list-style-type: none"> a) Formula la domanda b) Può accedere agli atti del procedimento, anche per via telematica c) Può cooperare acquisendo pareri o altri atti di assenso necessari per la realizzazione dell'intervento d) In caso di mancata adozione del provvedimento conclusivo nei termini, l'interessato può richiedere la pronuncia nei quindici giorni successivi e, successivamente, chiedere l'intervento sostitutivo della Regione <p><i>(artt. 5, 20 e 21, DPR 380/2001)</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> a) Può richiedere pronuncia di conformità agli strumenti di pianificazione del progetto preliminare b) Formula la domanda c) Può richiedere, entro venti giorni dal ricevimento della pronuncia negativa della struttura, la convocazione di una conferenza di servizi, finalizzata a concordare le condizioni per ottenere una pronuncia positiva d) Partecipa alla audizione in contraddittorio convocata dal responsabile del procedimento per chiarimenti o modifiche al progetto e) Partecipa alla eventuale riunione di confronto, richiesta allo SUAP dai portatori di interessi collegati all'impianto produttivo di beni e servizi f) Comunica l'inizio dell'intervento, nel caso di procedimento con autocertificazione <p><i>(art. 3, c. 3, DPR 447/1998)</i> <i>(art. 4, c. 2, DPR 447/1998)</i> <i>(art. 6, c. 4, DPR 447/1998)</i> <i>(art. 6, c. 13, DPR 447/1998)</i> <i>(art. 6, c. 10, DPR 447/1998)</i></p>

<p>10. Partecipazione al procedimenti dei terzi</p>	<p>a) Se interessati, possono accedere alle informazioni contenute nell'archivio informativo e agli atti, secondo la disciplina del regolamento comunale e della legge 241/1990 (art. 5, c. 2, DPR 380/2001)</p>	<p>a) I terzi possono accedere alle informazioni contenute nell'archivio informativo e agli atti secondo la disciplina del regolamento comunale e della legge 241/1990</p> <p>b) I soggetti portatori di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi, e i soggetti portatori di interessi diffusi costituiti in comitati o associazioni, ai quali possa derivare un pregiudizio dalla realizzazione dell'impianto, possono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - trasmettere memorie - chiedere di essere uditi in contraddittorio - chiedere di indire una riunione con i rappresentanti dell'impresa - partecipare alle conferenze di servizio previste dai procedimenti <p>(art. 4, c. 4; art. 5, c. 1; art. 6, c. 13; DPR 447/1998)</p>
<p>11. Interruzione (il termine procedimento riprende a decorrere dal giorno zero) e sospensione (il termine del procedimento riprende a decorrere dal giorno in cui è avvenuta la sospensione) del procedimento</p>	<p>(Permesso di costruire)</p> <p>a) Sospensione del decorso del termine, qualora il responsabile del procedimento ritenga sia necessario apportare modifiche di modesta entità rispetto al progetto originario (art. 20, c.4, DPR 380/2001)</p> <p>b) Interruzione del decorso del termine nel caso in cui il responsabile del procedimento, entro quindici giorni dalla presentazione della domanda, richieda documenti di integrazione o completamento (per una sola volta) (art. 20, c.5, DPR 380/2001)</p>	<p>Nel procedimento con autocertificazione è prevista l'interruzione della decorrenza del termine (il c. 3 dell'art. 6 del DPR 447/1998 parla di "sospensione", ma il c. 8 precisa che il termine di conclusione decorre "dalla presentazione della domanda ovvero dalla sua integrazione") entro trenta giorni dal ricevimento domanda per richiedere, per una sola volta, l'integrazione degli atti o dei documenti necessari a fini istruttori (art. 6, c. 3, DPR 447/1998)</p> <p>L'interruzione dei termini è applicabile, per analogia, anche nel caso del procedimento con conferenza di servizi, di cui all'art. 4 del DPR 447/1998.</p> <p>Nel procedimento con autocertificazione, nei casi in cui il responsabile del procedimento giudichi necessario convocare il soggetto richiedente per una audizione in contraddittorio, il termine di conclusione resta sospeso fino alla presentazione eventuale del progetto modificato (art. 6, cc. 4 e 5, DPR 447/1998)</p> <p>Il procedimento con conferenza di servizi è interrotto dalla struttura, su richiesta dell'amministrazione competente, entro trenta giorni, nel caso di valutazione di impatto ambientale, per l'integrazione documentale (art. 4, c. 1 ter, DPR 447/1998)</p> <p>Sospensione dei termini per un massimo di venti giorni, nel caso in cui</p>

		<p>i soggetti interessati chiedano entro venti giorni dalla pubblicizzazione della domanda, di essere uditi in contraddittorio o di indire una riunione con i rappresentanti dell'impresa, che deve avvenire nei venti giorni di sospensione (art. 6, cc. 13 e 14, DPR 447/1998)</p>
12. Agibilità e collaudo	<p>a) E' disciplinato il procedimento di agibilità (da concludersi entro trenta giorni), che consente l'uso dell'immobile (art. 25, DPR 380/2001)</p> <p>b) Le strutture in cemento armato devono essere sottoposte a collaudo statico, da concludersi entro sessanta giorni. Il certificato di collaudo deve essere presentato per ottenere l'agibilità della struttura (art. 67, DPR 380/2001)</p> <p>c) Gli impianti devono essere collaudati e il certificato di collaudo è condizione per ottenere l'agibilità (art. 111, DPR 380/2001)</p>	<p>a) Non è previsto il procedimento di agibilità</p> <p>b) E' previsto un procedimento di collaudo "generale" che, oltre ai collaudi delle strutture in cemento armato e degli impianti, riguarda "tutti gli adempimenti previsti dalla legge e, in particolare, le strutture edilizie, gli impianti produttivi, le misure e gli apparati volti a salvaguardare la sanità, la sicurezza e la tutela ambientale, nonché la loro conformità alle norme sulla tutela dei lavoratori nei luoghi di lavoro ed alle prescrizioni indicate in sede di autorizzazione". Questo collaudo è svolto da professionisti non collegati all'impresa e consente la "messa in funzione degli impianti fino al rilascio definitivo del certificato di agibilità" (art. 9, DPR 447/1998)</p>
13. Tariffe e diritti di istruttoria: coordinamento della riscossione da parte dello Sportello	Non vi è disciplina	<p>Lo SUAP è incaricato di riscuotere le tariffe e le spese di istruttoria che le normative prevedono a favore degli enti che esprimono pareri endoprocedimentali. Lo SUAP dovrà versare a detti enti le somme di rispettiva competenza, a meno che questi non rispettino i termini previsti (art. 10, DPR 447/1998)</p>

Tavola 2

Possibili combinazioni delle forme di gestione dello Sportello unico per l'edilizia (SUE) e dello Sportello unico per le attività produttive (SUAP)

<p style="text-align: center;">SUAP</p> <p style="text-align: center;">SUE</p>	<p style="text-align: center;">1. SUAP SINGOLO</p>	<p style="text-align: center;">2. SUAP ASSOCIATO</p>
<p>1. SUE SINGOLO</p>	<p>1.1.</p> <ul style="list-style-type: none"> • SUE E SUAP sono gestiti in forma singola. Possono essere: <ul style="list-style-type: none"> - distinti e collocati in settori diversi - distinti e collocati nello stesso settore - coincidenti 	<p>1.2.</p> <ul style="list-style-type: none"> • SUE singolo e SUAP associato
<p>2. SUE ASSOCIATO</p>	<p>2.1.</p> <ul style="list-style-type: none"> • SUE associato e SUAP singolo 	<p>2.2.</p> <ul style="list-style-type: none"> • SUE e SUAP sono gestiti in forma associata, con le seguenti modalità: <ul style="list-style-type: none"> - gli enti associati e il soggetto gestore sono gli stessi per SUE e SUAP - gli enti associati sono diversi nel caso dello SUAP rispetto allo SUE

Tavola 3
In sintesi le differenze tra SUE e SUAP

1. Il procedimento SUAP è aggravato sul fronte della trasparenza
2. Il procedimento SUE disciplina anche l'agibilità, il procedimento SUAP no
3. Il procedimento SUAP prevede una forma di collaudo generale per l'avviamento dell'attività d'impresa, in attesa dell'agibilità, il procedimento SUE no
4. Il procedimento SUAP può essere attivato anche tramite autocertificazione, il procedimento SUE no
5. Nel procedimento SUAP gli atti endoprocedimentali degradano a pareri, nel procedimento SUE no
6. Nel procedimento SUAP è possibile attivare una variante urbanistica per consentire l'insediamento, nel procedimento SUE no
7. Nel procedimento SUE l'interessato può richiedere direttamente alle altre PPAA pareri e autorizzazioni che poi alleggerà alla richiesta di permesso di costruire o alla Dia, nel procedimento SUAP no (i pareri possono essere richiesti solo dallo SUAP)
8. Nel procedimento SUAP è previsto che quest'ultimo si faccia carico della riscossione di tutte le tariffe dovute per il rilascio dei pareri endoprocedimentali, nel procedimento SUE no
9. Il procedimento SUAP è connesso e funzionale a programmi ed azioni di marketing territoriale e di promozione economica, il procedimento SUE no
10. Il cliente/utente dello SUE è il proprietario dell'immobile, il cliente/utente dello SUAP è l'imprenditore